

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Oggetto: d.d.l. "Norme per la disciplina delle funzioni dei revisori delle UU.SS.LL. nonché sul controllo degli atti degli Istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico".

Decisione: La terza Commissione nella seduta del 27/1/83, esprime parere favorevole sul d.d.l. in oggetto, nel testo allegato.

RELATORE: DR. VINCENZO BINETTI



Consiglio Regionale Della Puglia

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

Il Presidente

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la Legge 24 aprile 1982,

n. 181, nota come legge finanziaria dello Stato per l'anno 1982,
al fine di introdurre forme più incisive di controllo sulla spesa
sanitaria nazionale diretta non solo a ridurre quanto a verificarla
l'impiego delle risorse nel migliore dei modi e prevenire una ten-
denziale dilatazione oltre i limiti predeterminati, all'art. 13,
tra l'altro, istituisce il collegio dei revisori delle UU.SS.LL.,
inserendo in tali organi un rappresentante del Ministero del Teso-
ro oltre a quello delle Regioni e rinviando alla legge regionale
la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento.

Il d.d.l. approvato dalla Giunta Regionale dà attuazione al
rinvio operato dalla legge sopra richiamata dettando, nel titolo
primo, norme dirette alla costituzione del collegio ed alla rego-

./.

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

lamentazione della propria attività.

In particolare, l'art. 1, definito il collegio organo di vigi-
lanza interna sulla gestione finanziaria della U.S.L., ne discipli-
na la composizione prevedendo, accanto al rappresentante del Mini-
stero del Tesoro e della Regione, indicati dal legislatore nazional
e, un rappresentante della U.S.L.

La Commissione ha ritenuto di assegnare le funzioni di Presil
dente del collegio al funzionario regionale e richiedere, al fine
di garantire la presenza di soggetti professionalmente qualificati
per lo svolgimento di così delicati compiti, la iscrizione all'albo
dei revisori dei conti per il componente designato dalla U.S.L. .

L'art. 2 é stato introdotto nel testo dalla Commissione e di-
sciplina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'art. 3, riformulato dalla Commissione, elenca i compiti del

./.

collegio, la cui attività di vigilanza deve estrinsecarsi sulla gestione finanziaria della U.S.L. .

L'art. 4 disciplina le modalità di funzionamento del collegio, mentre l'art. 5 fissa l'indennità spettante ai componenti, compresi i funzionari regionali, trattandosi di delicata attività di controllo che comporta dirette e personali responsabilità di chi la esercita e che non rientra tra i normali compiti di istituto.

Inoltre, l'eventuale richiamo del principio della "onnicomprensività" per negare la corresponsione di detto compenso ai funzionari regionali, metterebbe l'Amministrazione di fronte a sicuri rischi e creerebbe disparità di trattamento rispetto ad altri funzionari regionali che godono di indennità ^{ad esempio} per collaudo di opere pubbliche al di fuori del trattamento stipendiale.

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

4 .

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Il titolo 2°, art. 5, si occupa della disciplina del controllo sugli atti adottati dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico che abbiano presidi sanitari situati nel territorio regionale.

L'obbligo giuridico a legiferare su detta materia discende dal D.P.R. 31.7.80, n. 617, che elenca, tra l'altro, all'art. 16, quali sono gli atti che devono essere sottoposti al controllo della Regione.

In concreto, peraltro, si impone la necessità di dettare norme in materia in quanto nella Regione ci si trova in presenza di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, quale quello di Castellana Grotte, per cui è necessario determinare a quale tipo di controllo devono essere sottoposti gli atti del suddetto istituto.

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**


5 .

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Ci si é orientati ad individuare nel Comitato Regionale di controllo l'organo cui affidare detto controllo in analogia a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 181/82 che demanda a detto Comitato il controllo degli atti di tutte le UU.SS.LL. .

La terza Commissione, ha licenziato all'unanimità il provvedimento e, pertanto, invito i colleghi Consiglieri a dare voto favorevole.

Il Relatore
(Dr. Vincenzo Binetti)



Testo proposto dalla Giunta

ART. 1

Collegio dei Revisori

ART. 1

Composizione del collegio
dei Revisori

È istituito presso ciascuna Unità Sanitaria Locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza interna della stessa.

Esso è composto di tre membri di cui uno designato dal ministro del Tesoro, con funzioni di Presidente, uno designato dalla Giunta Regionale tra i funzionari amministrativi regionali del massimo livello funzionale in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Regione ed uno designato dall'assemblea della U.S.L. tra esperti estranei all'assemblea ed al consiglio di gestione.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti possono essere confermati.

In caso di mancata designazione del componente di competenza della U.S.L. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro 30 giorni dalla scadenza o dalla vacanza della carica, provvede la Giunta Regionale.

Testo proposto dalla III Commissione

Titolo I

Collegio dei revisori

ART. 1

(Collegio dei Revisori)

È istituito presso ciascuna Unità Sanitaria Locale un collegio dei revisori quale organo di vigilanza interna sulla gestione finanziaria della stessa.

Esso è composto di tre membri di cui uno designato dal Ministro del Tesoro, uno designato dalla Giunta Regionale, con funzioni di Presidente, tra i funzionari amministrativi regionali del massimo livello funzionale in servizio presso gli uffici centrali e periferici della Regione ed uno designato dall'assemblea della U.S.L. fra esperti, iscritti nell'albo dei revisori dei conti, estranei alla assemblea ed al Comitato di gestione.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica cinque anni. I componenti non possono essere confermati.

In caso di mancata designazione del componente di competenza della U.S.L. entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ovvero, per le nomine successive, entro 30 giorni dalla scadenza o dalla vacanza dalla carica, provvede la Giunta Regionale.

ART. 2

(Ineleggibilità ed Incompatibilità)

Non possono essere nominati revisori e, se nominati, decadono d'ufficio:

- coloro che non possono essere eletti componenti del Comitato di gestione;
- i Componenti il Comitato di gestione o l'Assemblea;
- parenti e affini entro il 4° grado del Presidente e dei Componenti il Comitato di gestione, o dei Componenti l'Ufficio di Direzione;
- i dipendenti dell'U.S.L. o dell'Istituto di Credito che svolge funzioni di tesoriere della U.S.L.;
- i fornitori della U.S.L. o coloro che con questa abbiano una lite pendente;
- gli amministratori, i dipendenti o coloro che a qualsiasi titolo svolgano attività retribuita presso strutture sanitarie a carattere privato convenzionate con le UU.SS.LL.

L'Ufficio di revisore non può essere contemporaneamente ricoperto in più di una U.S.L.

ART. 2

(Compiti)

Il collegio dei revisori esercita la propria attività di vigilanza assicurando, in particolare, che la gestione dell'Unità Sanitaria Locale si svolga nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, al collegio dei revisori spettano i seguenti compiti:

- controllo sull'attività di gestione;
- vigilanza sull'osservanza delle norme legislative e regolamentari e delle disposizioni regionali;
- accertamento sulla regolare tenuta della contabilità, generale e di magazzino;
- relazione sul progetto del bilancio preventivo e sul rendiconto generale predisposto dal Comitato di Gestione;
- verifica periodica della cassa, dei valori e dei titoli della Unità Sanitaria Locale o ad essa affidati in gestione, pegno, cauzione o custodia.

Il collegio dei revisori è tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della legge 23/12/78, n. 833 nonché alla redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità Sanitaria Locale da trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, all'organo di controllo sugli atti e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

ART. 3

(Compiti)

Al collegio dei revisori dei conti spetta:

- vigilare sulla gestione finanziaria della Unità Sanitaria Locale;
- esaminare i conti consuntivi e redigere propria relazione da allegare alle deliberazioni di approvazione degli atti suddetti;
- accertare la regolarità delle scritture e delle operazioni contabili;
- effettuare riscontri sulla consistenza di cassa e, almeno una volta l'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia.

Sui risultati dell'attività di vigilanza il collegio dei revisori riferisce all'assemblea generale dell'Unità Sanitaria Locale, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione della spesa.

Il collegio dei revisori è tenuto alla sottoscrizione dei rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, della Legge 23/12/78, n. 833 nonché alla redazione di una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'Unità Sanitaria Locale da trasmettere all'Assessorato regionale alla Sanità, all'organo di controllo sugli atti e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.



ART. 3

(Modalità di funzionamento)

Per la validità delle sedute del collegio dei revisori é necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le operazioni effettuate in ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale, nel quale si porranno in evidenza gli eventuali rilievi, suggerimenti e raccomandazioni formulate, dandosi atto, altresì, degli eventuali dissensi manifestati dai singoli componenti del collegio.

Lo svolgimento delle funzioni di revisione avviene collegialmente.

I verbali del collegio dei revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la Segreteria del Comitato di Gestione e posto a disposizione degli amministratori.

I componenti del collegio dei revisori possono prendere parte alle sedute assembleari e del Consiglio di Gestione, ove il collegio stesso lo ritenga opportuno in relazione all'importanza degli argomenti in esame.

I Presidenti dell'Assemblea e del Consiglio di gestione sono tenuti ad inviare ^{a tutti} i revisori l'ordine del giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali.

ART. 4

(Modalità di funzionamento)

Per la validità delle sedute del collegio dei revisori é necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le operazioni effettuate in ciascuna verifica risulteranno da apposito verbale.

Lo svolgimento delle funzioni di revisione avviene collegialmente.

I verbali del collegio dei revisori vengono redatti su apposito registro custodito presso la segreteria del Comitato di gestione e posto a disposizione degli amministratori.

I componenti il collegio dei revisori possono prendere parte alle sedute dell'assemblea generale e del Comitato di gestione.

I Presidenti dell'Assemblea e del Comitato di gestione sono tenuti ad inviare a tutti i revisori l'ordine del giorno delle sedute dei rispettivi organi collegiali.

Il Collegio dei revisori si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

ART. 4

(Indennità)

Ai componenti del collegio dei revisori, ivi compresi i dipendenti regionali o di altra amministrazione pubblica, spetta una indennità di funzione pari a quella prevista per i componenti del comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale.

Spettano, inoltre, l'indennità di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo di benzina super vigente nel tempo, in quanto dovuti.

Ai componenti legati da rapporto di ^{pubblico}impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi sono applicabili le norme di cui alla legge regionale n. 42 del 17/7/79 e successive modifiche.

Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio della U.S.L. e sono corrisposte trimestralmente.

ART. 5

(Indennità)

Ai componenti il collegio dei revisori spetta una indennità di funzione pari per il Presidente al 75% e per gli altri membri al 50% di quella prevista per i componenti il Comitato di gestione della stessa Unità Sanitaria Locale.

L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente ai funzionari amministrativi regionali, designati dalla Giunta regionale, in deroga a quanto disposto dal 2° comma dell'art. 16 e dell'art. 29 della L.R. 13 marzo 1980, n. 16.

Spettano inoltre le indennità di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio nei limiti di 1/5 del costo di benzina vigente nel tempo, in quanto dovuti.

Ai componenti legati da rapporto di pubblico impiego si applicano, per le indennità di cui al comma precedente, le norme in vigore presso l'amministrazione di appartenenza. Negli altri casi sono applicabili le norme di cui alla legge regionale n. 42 del 17/7/79 e successive modifiche.

Le indennità previste dal presente articolo gravano sul bilancio della U.S.L. e sono corrisposte trimestralmente.



Titolo II

Controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

IDEM

ART. ~~XX~~ 5

ART. 6

Il controllo sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico adottati per i presidi ospedalieri e di ricerca aventi sede nel territorio regionale é esercitato dal Comitato regionale di controllo nelle stesse forme previste per gli atti adottati dalle Unità Sanitarie Locali.

IDEM

Per l'individuazione degli atti da sottoporre a controllo si fa riferimento a quanto specificato nel titolo II° del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 617.

IDEM

